



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 74 del 03/07/2003**

### **ACQUEDOTTO PUGLIESE BARI**

Tariffe servizi acquedottistici di fognatura e depurazione.

### **L'AMMINISTRATORE UNICO**

Premesso:

- che ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 141 la Società Acquedotto Pugliese S.p.A. è subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi di cui l'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese era titolare e che alla stessa Società sono state affidate, fino al 31 dicembre 2018, tra l'altro, le finalità già attribuite all'E.A.A.P. dalla normativa riguardante lo stesso Ente (art. 2, c. 1);
- che nel bacino tariffario di riferimento della Società rientrano comuni appartenenti alle regioni Puglia, Basilicata, Campania e Calabria;
- che in data 30 settembre 2002 è stata sottoscritta tra il Commissario Delegato per l'Emergenza socio-economico-ambientale, Presidente della Giunta Regione Puglia, e l'Amministratore Unico dell'Acquedotto Pugliese S.p.A. la "Convenzione per la gestione del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Puglia" in conformità a quanto stabilito dalla Legge n. 36/94 e che in forza di detta convenzione dal 01 gennaio 2003 è entrata in vigore la tariffa d'ambito;
- che l'Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale Basilicata ha affidato, nel 2002, la gestione del SII alla società Acquedotto Lucano S.p.A. e che, fatto salvo il ricorso avverso alle decisioni dell'AATO da parte di AQP, dal 01 gennaio 2003 è entrata in vigore la relativa tariffa d'ambito;
- che il C.I.P.E., con la delibera n. 131/2002 ha previsto l'obbligo di procedere al superamento del minimo impegnato in conformità a quanto stabilito dalla delibera n. 52/2001 con decorrenza dal 01 luglio 2002;

Tutto quanto innanzi premesso:

- Visto il Decreto Legislativo dell'11 maggio 1999, n. 141 - Trasformazione dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese in società per azioni, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista la Deliberazione del C.I.P.E. n. 131 del 19 dicembre 2002 - Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002;
- Vista la Deliberazione del C.I.P.E. n. 11 del 14 marzo 2003 Direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e di depurazione per l'anno 2002: Modifiche ai punti 2.4 e 3.2 della delibera n. 131/2002;

- Vista la circolare n. 3559/C del 13 maggio 2003 emanata dal Ministero delle Attività Produttive riguardante la delibera C.I.P.E. n. 131/2002;

- Viste ed esaminate le variazioni tariffarie proposte dai competenti uffici della Società.

Considerato che in data 27 giugno 2003 sono state convocate le Associazioni dei consumatori firmatarie della Carta del SII per la consultazione preventiva in merito alle modifiche tariffarie;

Tutto ciò visto e considerato

## DELIBERA

A) Di applicare a decorrere dal 01 luglio 2002, salvo diversa disposizione del C.I.P.E., l'eliminazione del minimo impegnato di 73 metri cubi annui alle sole utenze domestiche;

B) Al fine di quanto stabilito al punto precedente di applicare:

(1) le seguenti quote fisse annue al netto dell'IVA per nolo contatore e diritti accessori:

(a) Euro 10,46 per contatori da 3 mc/h;

(b) Euro 13,62 per contatori da 5 mc/h;

(c) Euro 16,34 per contatori da 10 mc/h;

(d) Euro 46,65 per contatori da 20 mc/h ed oltre;

(2) alle sole utenze domestiche la quota fissa annua al netto dell'IVA pari a Euro 10,46 per ogni unità immobiliare allacciata;

C) Di confermare le tariffe variabili per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione vigenti a tutto il 30 giugno 2002;

D) Di applicare le suddette tariffe fino all'entrata in vigore di quelle fissate ai sensi della legge n. 36/94;

E) Di dare mandato al Direttore Generale di provvedere ai consequenziali adempimenti.

Bari, li 27 giugno 2003

L'Amministratore Unico  
Dott. Francesco Divella

---